



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.
N. _____ DEL _____ 2024**

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI

Indice

Articolo 1 - Finalità dell'accertamento con adesione.....	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione	2
Articolo 3 - Attivazione del procedimento.....	2
Articolo 4 - Procedimento.....	3
Articolo 5 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	3
Articolo 6 - Atto di accertamento con adesione.....	3
Articolo 7 - Adempimenti successivi.....	4
Articolo 8 - Perfezionamento della definizione	4
Articolo 9 - Conseguenze della definizione	4
Articolo 10 - Riduzione della sanzione.....	4
Articolo 11 - Decorrenza e validità.....	5

Art. 1

Finalità dell'accertamento con adesione

1. Al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti e per prevenire procedimenti contenziosi in materia tributaria, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs. 218/1997 come riformato dal d.lgs. 13/2024, ma nei limiti di quanto previsto con il presente Regolamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica solo nei casi e per gli atti in cui l'Ente è tenuto all'espletamento del contraddittorio preventivo e, nell'ambito di tale perimetro, solo in quelle ipotesi in cui la determinazione della base imponibile non è oggettiva, ma ha carattere valutativo/estimativo. Possono formare dunque oggetto di accertamento con adesione le seguenti fattispecie:

- a) IMU dovuta su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara per nulla o dichiara/versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;
- b) TARI dovuta con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche e in particolare con riguardo all'entità delle superfici da assoggettare a tassa e/o alla misura della riduzione della quota variabile in ragione dell'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza.

2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati, purché quest'ultimo provveda alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

Art. 3

Attivazione del procedimento

1. Fermo restando l'ambito di applicazione dell'istituto nei limiti di quanto previsto al precedente art. 1, il procedimento può essere attivato solo su istanza del contribuente nei termini che seguono.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e in luogo delle osservazioni/controdeduzioni allo schema d'atto, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2 non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni (art. 6, comma 2bis D.Lgs. 218/1997). L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal

contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ente, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento

1. L'istanza di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 3 che precede è inviata dal contribuente all'Ente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune tratto dall'indice IPA, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata *brevi manu* all'ufficio Protocollo del Comune in duplice copia di cui una – timbrata per ricevuta – sarà restituita a chi la presenta.
2. Entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio Tributi, formula telematicamente al contribuente l'invito a comparire.

Art. 5

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. Il contribuente, che può farsi anche rappresentare da un procuratore munito di procura speciale ex art. 63 del DPR 600/1973, è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'ufficio Tributi, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a dieci giorni di calendario – della data fissata nell'invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire all'ufficio Tributi del Comune almeno tre (3) giorni di calendario prima della data fissata per la comparizione; dell'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve essere data comunicazione al contribuente, via telematica, entro il quinto giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di differimento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell'invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
3. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ente che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a riconsiderare l'accertamento effettuato.

Art. 6

Atto di accertamento con adesione

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito in adesione con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. Qualora soggetto passivo dell'obbligazione sia una persona giuridica o l'esercente a titolo individuale di attività d'impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell'ufficio.
3. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
4. L'atto di accertamento con adesione deve indicare:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;

- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, anche in forma rateale.

Art. 7

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 6.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente così come previsto dal vigente "Regolamento generale delle entrate comunali". L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ente, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 7, comma 1 che precede, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'articolo 7, comma 2 che precede. Salvo quanto stabilito dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9

Conseguenze della definizione

1. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento eventualmente emesso dall'Ente perde efficacia e l'atto di accertamento con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sole sanzioni per omessa/infedele denuncia si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; di contro non sono mai riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo, per le quali, peraltro, l'istituto dell'accertamento con adesione non può nemmeno trovare applicazione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 8, d.lgs. 472/1997, in caso di continuazione le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

Art. 11

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione consiliare che lo approva e si applica a tutti i rapporti non ancora definiti a tale data.